



SMART EVERGREEN

di Alleanza

Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Aggiornamento al 7 aprile 2021

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati, con l’obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano

Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763

www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it
Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa

La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.

Annualità di premio

Importo di premio stabilito dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, da versare in rate mensili.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Alleanza Assicurazioni e il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da Alleanza Assicurazioni.

Data di decorrenza

Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Data di valutazione

Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio: nel caso del Documento Unico di Rendicontazione, sia quello inviato annualmente da Alleanza Assicurazioni sia quello elaborato su richiesta del Contraente, coincide con la data cui si riferisce il Documento Unico di Rendicontazione.

Età assicurativa

Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

Gestione separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Lesione

Modificazione, in senso patologico, della struttura e della funzione di un tessuto o di un organo.

Linea di investimento

Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

OICR

Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti. È identificato da un codice istituzionale denominato ISIN.

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il Contraente versa ad Alleanza Assicurazioni.

Proposta

Modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta ad Alleanza Assicurazioni la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della data di decorrenza.

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.

Valorizzazione

Determinazione del valore di quote di OICR.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 - Oggetto del contratto

Smart Evergreen di Alleanza prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal Contraente (→ DEFINIZIONI), Alleanza Assicurazioni paga al Beneficiario (→ DEFINIZIONI), in caso di decesso dell'Assicurato (→ DEFINIZIONI), una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in Gestione separata (→ DEFINIZIONI) e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR (→ DEFINIZIONI).

Tale prestazione può essere integrata con un'**assicurazione facoltativa**, che prevede una **prestazione complementare**.

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 2 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di una successione di **premi ricorrenti** relativi all'assicurazione principale, eventualmente comprensivi dei premi ricorrenti relativi all'assicurazione facoltativa, da versare annualmente fino al termine della durata del piano di versamenti o fino alla data di decesso dell'Assicurato, se precede tale termine.

Nel corso del piano di versamenti è possibile effettuare versamenti di **premi unici aggiuntivi**.

Ogni premio versato, al netto dei costi (→ Art. 25) e dell'eventuale parte relativa all'assicurazione facoltativa (→ Art. 11), viene investito secondo il criterio sotto riportato:

- per il 50% nella Gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
- per il 50% in quote di OICR della Linea di investimento scelta dal Contraente tra quelle disponibili.

La parte di ogni premio investita nella Gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**.

Successivamente all'emissione del contratto, con cadenza semestrale, Alleanza Assicurazioni fornisce al Contraente, mediante apposita comunicazione, l'ammontare dei premi investiti in Gestione separata, il numero delle quote di OICR attribuite, il loro valore unitario e la data di valorizzazione.

Relativamente a ogni versamento aggiuntivo, Alleanza Assicurazioni comunica al Contraente, mediante apposita Appendice (→ DEFINIZIONI), entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione (→ DEFINIZIONI):

- l'ammontare del premio investito;
- la data di decorrenza del versamento e il relativo giorno di riferimento (→ Art. 7);
- il numero delle quote attribuite;
- il valore di ciascuna quota.

Art. 3 - Prestazione e garanzia

Il contratto prevede il pagamento di una prestazione in forma di capitale in caso di decesso dell'Assicurato. Tale prestazione è pari al valore del contratto (→ Art. 4) alla data del decesso sommato ad un incremento pari allo 0,2% del valore in quote di OICR. Solo la componente in Gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ Art. 2). Ogni anno, tale importo si riduce dei costi fissi per l'amministrazione del contratto (→ Art. 25).

La garanzia **non opera** per la componente in quote di OICR.

Art. 4 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (Gestione separata e OICR) ed è la somma di:

a. valore in **Gestione separata**:

capitale investito in Gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ Art. 5) fino alla data di valutazione (→ DEFINIZIONI), dedotti i costi fissi per l'amministrazione del contratto (→ Art. 25)

b. valore in **quote di OICR**:

capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione, pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ Art. 7)

c. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi sui premi (→ Art. 25).

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

Smart Evergreen di Alleanza prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in Gestione separata in base al rendimento della stessa Gestione e secondo i criteri indicati di seguito nonché nel Regolamento del "Fondo Euro San Giorgio" disponibile su www.alleanza.it e in allegato al presente documento (→ ALLEGATO 1).

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento annuo della Gestione separata al netto di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni (→ Art. 25), entrambi espressi in punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione **può essere negativa**.

Rendimento

Alleanza Assicurazioni dichiara entro in 31 dicembre di ogni anno il rendimento della Gestione separata, determinato come da Regolamento; in particolare, il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Per il calcolo del valore in Gestione separata (→ Art. 4), si utilizza il tasso medio di rendimento dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno che precede la data di valutazione.

Esempio

Per tutti i contratti con data decorrenza 2020, alla relativa ricorrenza 2021 verrà riconosciuto il tasso di rendimento riferito all'anno 2020 (ossia relativo al periodo di osservazione dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020).

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato come somma di:

- capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, diminuito dei costi fissi per l'amministrazione del contratto (→ Art. 25), adeguato della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita, e
- ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata contestualmente o successivamente alla ricorrenza annuale precedente, in seguito al versamento di premi ricorrenti, di premi unici aggiuntivi o di riscatti parziali (→ Art. 24), adeguata della misura annua per il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della variazione e la ricorrenza annuale in oggetto.

In caso di decesso o riscatto, la prestazione assicurata è pari alla somma tra il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente e un'ulteriore rivalutazione per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso o del riscatto, sulla base del rendimento attribuito in vigore.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in Gestione separata (→ Art. 4), la rivalutazione si applica fino alla data stessa di valutazione (pro-rata).

Art. 6 - Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola, per ogni OICR della Linea prescelta, dividendo la parte di capitale investito in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla Linea, per il valore unitario della quota (→ DEFINIZIONI) dell'OICR stesso nel giorno di riferimento (→ Art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 - Giorno di riferimento

La valorizzazione (→ DEFINIZIONI) è effettuata ogni giorno, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto. Il giorno di riferimento è la data di quotazione di mercato riferita a ciascun evento e operazione del contratto che prevede un investimento o disinvestimento in quote di OICR.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: terzo giorno di valorizzazione successivo alla data di versamento del premio.

Servizio di riassetto automatico della Linea di investimento (→ Art. 9):

- Operazioni di disinvestimento: primo giorno di valorizzazione successivo alla modifica della composizione della Linea.
- Operazioni di reinvestimento: primo giorno di valorizzazione successivo all'operazione di disinvestimento.

Riscatto (→ Art. 24); **recesso** (→ Art. 21); **recesso per effetto della modifica delle condizioni di contratto** (→ Art. 20); **servizio “Switch”** (→ Art. 10): terzo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricevimento della relativa richiesta.

Decesso: terzo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione completa (→ Art. 15).

SERVIZI CONNESSI ALL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Il contratto prevede servizi:

- attivati su richiesta del Contraente (→ Artt. 8 e 10);
- attivati direttamente da Alleanza Assicurazioni (→ Art. 9).

Art. 8 - Servizio di “Scelta Linea di investimento”

Il Contraente può scegliere tra Linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Alleanza Assicurazioni. La Linea di investimento attualmente disponibile è:

Linea Soluzione Patrimonio

Alleanza Assicurazioni ha selezionato un portafoglio di OICR che ha l'obiettivo di accrescere il capitale investito in un orizzonte temporale minimo di 5 anni. Tali OICR investono:

- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di vari Paesi di emittenti pubblici o privati con elevato standing creditizio (Rating Investment Grade);
- in strumenti azionari emessi da società a medio-alta o piccola capitalizzazione senza limite di dimensione o settore di appartenenza, localizzate sia in vari Paesi;
- parzialmente anche in titoli obbligazionari sostenibili.

Le Linee di investimento disponibili sono riepilogate nell'ALLEGATO 3.

Alleanza Assicurazioni si riserva di collegare al contratto nuove Linee di investimento.

Art. 9 - Servizio “Allocazione degli investimenti” e “Riassetto automatico della Linea di investimento”

In corso di contratto, Alleanza Assicurazioni, in funzione del contesto di mercato finanziario e con la finalità di accrescere il valore dell'investimento, può modificare l'allocazione degli investimenti tra i diversi OICR o sostituendo gli stessi sia per tipologia sia per peso percentuale.

Alleanza Assicurazioni comunica al Contraente ogni modifica.

Se Alleanza Assicurazioni modifica o sostituisce la Linea di investimento collegata al contratto, effettua un Riassetto della Linea mediante il trasferimento da ciascun OICR della Linea di provenienza, non presente o presente in percentuale diversa prima della modifica o della sostituzione, agli OICR della Linea modificata o che sostituisce la precedente.

Prima di dare seguito al Riassetto, Alleanza Assicurazioni effettua un'operazione di prelievo costi (→ Art. 25) attraverso una riduzione del numero di quote di OICR (→ Art. 6).

I premi versati successivamente al Riassetto sono investiti nella Linea di investimento modificata o sostituita.

Durante il Riassetto non si possono eseguire altre operazioni sul contratto: le operazioni riprendono una volta terminato il Riassetto stesso, con la prima valorizzazione utile delle quote della Linea modificata.

Art. 10 - Servizio “Switch”

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto (→ DEFINIZIONI), il Contraente può con richiesta scritta scegliere di cambiare, **solo totalmente**, la Linea di investimento in quote nell'ambito di quelle eventualmente disponibili (→ Art. 8).

L'importo da trasferire è pari al controvalore del numero delle quote in base al valore unitario delle stesse nel giorno di riferimento (→ Art. 7).

Il servizio “Switch” non prevede costi.

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (FACOLTATIVE)

Art. 11 - Prestazioni complementari

Il Contraente, alla sottoscrizione del contratto, può integrare la prestazione per il caso di decesso dell'Assicurato prevista dall'assicurazione principale (→ Art. 3) con un'assicurazione facoltativa che prevede una delle seguenti prestazioni:

- Prestazione complementare caso lesioni conseguenti ad infortunio
- Prestazione complementare caso decesso e lesioni conseguenti ad infortunio

Le assicurazioni complementari non sono cumulabili ma alternative, operano solo se inserite in Polizza (→ DEFINIZIONI) e purché i premi dovuti siano stati effettivamente versati. **Non hanno più effetto** e i relativi premi versati restano acquisiti ad Alleanza Assicurazioni in uno dei seguenti casi:

- al termine del piano di versamento dei premi; a partire da tale termine, il premio relativo all'assicurazione complementare non è più dovuto;
- in caso di interruzione del versamento dei premi previsti dal piano;
- al raggiungimento di una somma complessiva di indennizzi, nel corso dell'intera durata dell'assicurazione complementare, pari al relativo capitale assicurato (in tale caso il premio ricorrente totale diminuisce del premio relativo all'assicurazione complementare);
- in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale;
- in caso di pagamento della prestazione per decesso dell'Assicurato.

Prestazione complementare caso lesioni conseguenti ad infortunio

In caso di **lesione** conseguente a **infortunio** che colpisca l'integrità fisica dell'Assicurato, rientrante tra quelle individuate nella tabella di cui all'ALLEGATO 2, Alleanza Assicurazioni paga all'Assicurato un indennizzo prefissato pari alla percentuale del capitale assicurato (indicato in Polizza) prevista per la classe nel quale rientra la lesione stessa.

Per **infortunio** s'intende l'evento fortuito e violento che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, subite dall'Assicurato per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la causa diretta, esclusiva e provata della lesione.

Ai fini della presente assicurazione complementare si precisa che al concetto di infortunio non sono riconducibili ictus e infarto.

Prestazione complementare caso decesso e lesioni conseguenti ad infortunio

La copertura caso lesioni conseguenti ad infortunio può essere estesa anche al caso di **decesso** dell'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato conseguentemente ad un infortunio, Alleanza Assicurazioni paga ai Beneficiari il relativo capitale assicurato.

Gli indennizzi per il caso decesso e lesioni derivanti da uno stesso infortunio non sono cumulabili. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per una o più lesioni, l'Assicurato decede in conseguenza dello stesso infortunio, Alleanza Assicurazioni paga ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato per lesioni e l'intero capitale assicurato relativo all'assicurazione complementare.

Criteri di indennizzo delle lesioni

Le lesioni indennizzabili sono raggruppate in 6 CLASSI (→ ALLEGATO 2), ciascuna delle quali prevede un indennizzo, pari alla percentuale del capitale assicurato relativo alla prestazione complementare riportata nella tabella seguente:

TABELLA INDENNIZZI PER CLASSE LESIONI					
CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
1%	5%	15%	30%	60%	100%

Le lesioni non presenti nella TABELLA LESIONI riportata nell'ALLEGATO 2 non danno diritto ad indennizzo.

In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 30 giorni dalla data dell'infortunio, Alleanza Assicurazioni paga l'eventuale capitale assicurato per il solo decesso (come previsto dalla Prestazione complementare caso decesso e lesioni conseguenti ad infortunio). In caso di infortunio che comporti più lesioni, il limite massimo di indennizzo per evento non può superare il capitale assicurato.

Fratture ossee: Le fratture ossee devono essere diagnosticate entro 15 giorni dalla data dell'infortunio e certificate da esame radiografico effettuato in un Pronto Soccorso Pubblico o Istituto di Cura.

Lussazioni: Le lussazioni devono essere certificate da esame radiografico prima del riposizionamento dell'articolazione (cd riduzione). La riduzione della lussazione deve essere effettuata presso Istituto di cura da un medico. Non potranno essere indennizzate lussazioni ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva).

Ustioni: La quantificazione della percentuale di superficie corporea colpita da ustioni avviene in base a quanto indicato nella documentazione medica rilasciata dall'Istituto di cura.

Paralisi: In caso di paralisi, strumentalmente accertata in ambito di Istituto di cura, determinata da frattura vertebrale (es. frattura corpo vertebra lombare ed inoltre paralisi completa nervo sciatico), l'importo pagato verrà calcolato sommando entrambi gli indennizzi, entro il limite del capitale assicurato.

Stato di coma permanente da evento traumatico: In caso di infortunio che provochi una o più delle lesioni individuate all'ALLEGATO 2 ed un immediato stato di coma, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento saranno pagati gli indennizzi per le lesioni. Qualora lo stato di coma si protraesse per oltre 6 mesi, sarà altresì pagato l'intero capitale assicurato per lesioni.

Capitale assicurato

Il capitale assicurato è determinato in funzione del premio ricorrente scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ed è costante per tutta la durata dell'assicurazione complementare. L'importo del capitale assicurato è indicato in Polizza (→ DEFINIZIONI).

Premio annuo (€)	Capitale assicurato (€)
2.160 ≤ premio ≤ 2.400	100.000
2.400 < premio ≤ 4.800	150.000
premio > 4.800	200.000

Premio

Il premio dell'assicurazione complementare è prelevato da ogni premio ricorrente ed è quantificato, in funzione del capitale assicurato, come da seguente tabella:

Capitale assicurato (€)	Premio annuo (€)	
	Prestazione complementare caso lesioni conseguenti ad infortunio	Prestazione complementare caso decesso e lesioni conseguenti ad infortunio
100.000	240	360
150.000	360	540
200.000	480	720

Il premio per le eventuali coperture facoltative viene prelevato dal premio ricorrente dell'assicurazione principale, con la stessa periodicità del versamento.

L'ammontare del premio delle coperture complementari è pari al premio indicato nella tabella, rapportato al numero di rate di premio pagate in un anno, in base alla periodicità di premio prescelta.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 12 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che al termine del piano versamento premi hanno un'età assicurativa (→ DEFINIZIONI) maggiore di 80 anni.

Esempio

Età assicurativa (→ DEFINIZIONI): fino al giorno prima di sei mesi successivi al compleanno, l'età è quella dell'anno compiuto; dai sei mesi in poi è quella dell'anno da compiere.

Esempio:

età anagrafica 34 e cinque mesi = età assicurativa 34 anni

età anagrafica: 34 anni e 6 mesi = età assicurativa 35 anni

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 13 - Esclusioni e limitazioni

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

L'assicurazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE

Esclusioni

Per le **prestazioni complementari** sono esclusi il decesso e le lesioni derivanti da:

- delitto doloso del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- guida in stato di ebbrezza (intendendosi per abuso di sostanze alcoliche un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro);
- uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
- guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Assicurato mobilitato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare è considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- eventi subiti in stato di intossicazione determinato da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o sostanze che, comunque, comportano condizioni fisiche anormali;
- carbonchio, malaria, avvelenamenti, da infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni derivanti da infortunio, come pure da conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse;
- pratica di qualsiasi attività sportiva professionale: per tale si intende un'attività sportiva svolta, in via continuativa e/o prevalente rispetto ad ogni altra occupazione, a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo;
- pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi titolo praticate: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicate libera (freeclimbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado della scala VW, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite-surf, snow-kite, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, immersione con autorespiratore, sport estremi;
- partecipazione a corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti.

In tutti i casi di esclusione, Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione complementare prevista, l'importo della riserva matematica calcolata al momento dell'evento.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 14 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto al regime fiscale in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza/ domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

In proposta, il Contraente compila e sottoscrive la sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale condizione di cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente e in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nella proposta.

Alleanza Assicurazioni, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 15 - Richieste di pagamento ad Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo ("Domanda di liquidazione") reso disponibile in tutte le Agenzie e sul sito www.alleanza.it dove sono anche reperibili le informazioni per la redazione delle richieste. La richiesta deve essere accompagnata da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in caso di riscatto; Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti);
- decreto del giudice tutelare se l'avente diritto è minorenne;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'Assicurato**:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'Art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
- se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento;
- che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
- l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:

- cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
- esami clinici e/o strumentali;
- scheda di morte ai fini ISTAT;
- verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
- verbale dell'autopsia se eseguita;
- se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Inoltre, se è attiva l'assicurazione complementare facoltativa:

- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'Assicurato (la relazione può essere redatta su apposito modulo messo a disposizione da Alleanza Assicurazioni).

Documenti necessari per **pagamenti per lesioni subite in conseguenza di infortunio**:

- denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e dell'attività svolta in quel momento;
- in caso di frattura o lussazione, referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o Istituto di cura entro 15 giorni dalla data dell'infortunio;
- in caso di lesione muscolo-tendineo-legamentosa, copia conforme all'originale della cartella clinica completa relativa al ricovero per l'intervento chirurgico per il trattamento della lesione;
- in ogni altro caso, copia conforme della cartella clinica e/o certificazione medica corredata da referto degli esami strumentali che certificano la lesione subita.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, se non coincide con il Contraente.

Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario oppure presso l'Agenzia che gestisce il contratto.

Richieste di pagamento incomplete possono comportare un rallentamento dei tempi dei pagamenti dovuti.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 16 - Piano di versamento dei premi e premi unici aggiuntivi

La durata del piano di versamento dei premi (→ Art. 18) è riportata in Polizza (→ DEFINIZIONI).

Il termine del piano di versamento dei premi coincide con l'anniversario della data di decorrenza (→ DEFINIZIONI) successivo alla data prevista per l'ultimo versamento.

È possibile frazionare il premio ricorrente annuo in rate mensili o semestrali. La prima annualità di premio (→ DEFINIZIONI) è **dovuta per intero**.

A ogni ricorrenza annuale del contratto (→ DEFINIZIONI), il Contraente può richiedere di **aumentare** o **diminuire** l'importo del premio ricorrente.

Alleanza Assicurazioni può **non consentire** l'aumento o la diminuzione del premio. In ogni caso l'aumento o la diminuzione **non si applica** agli eventuali premi ricorrenti relativi alle assicurazioni complementari.

Per la parte di prestazione corrispondente alla diminuzione di premio, si applicano le conseguenze previste per l'interruzione del piano di versamento dei premi (→ Art. 22).

Il Contraente può, prima del termine del piano di versamenti e a condizione che il contratto sia in regola con il piano di versamento dei premi, effettuare versamenti di **premi unici aggiuntivi** rispetto al piano.

Alleanza Assicurazioni può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

Art. 17 - Limiti e mezzi di versamento dei premi

Premi ricorrenti:

- Importo minimo: € 150 mensile equivalente a € 1.800 annuo.
In caso di sottoscrizione delle assicurazioni facoltative complementari (→ Art. 11), il premio minimo è pari a € 180 mensile equivalente a € 2.160 all'anno.
Tale importo comprende i costi sui premi (→ Art. 25), le eventuali diminuzioni di premio (→ Art. 16) e l'eventuale premio per le assicurazioni complementari.
- Importo massimo: € 1.500 mensile equivalente a € 18.000 annuo. Tale importo comprende i costi sui premi (→ Art. 25), gli eventuali aumenti di premio (→ Art. 16) e l'eventuale premio per le assicurazioni complementari.

Premi unici aggiuntivi:

- Importo minimo: € 1.500
- Importo massimo: € 18.000 per ogni annualità assicurativa (→ DEFINIZIONI)

I premi possono essere versati presso il proprio domicilio o presso l'Agenzia che gestisce il contratto.

L'uso da parte di Alleanza Assicurazioni di incassare il premio al domicilio del Contraente, oppure il mancato invio dell'avviso di pagamento, non può giustificare il mancato versamento del premio.

Il versamento dei premi può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni;
- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD). In caso di modifica del rapporto conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione ad Alleanza Assicurazioni per concordare una diversa modalità di versamento.

Non è possibile versare i premi in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito su conto corrente, per i quali fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Alleanza Assicurazioni.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 18 - Durata

Il contratto è “**a vita intera**”, cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ DEFINIZIONI) indicata in Polizza al decesso dell'Assicurato.

Eventuali operazioni successive al decesso dell'Assicurato, come, ad esempio, il riscatto, sono nulle.

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie la **durata del piano di versamento dei premi ricorrenti**, che può essere pari a 5 oppure a 10 anni.

La **durata della assicurazione facoltativa** è pari alla durata del piano di versamenti prescelto.

Art. 19 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando il Contraente ha ricevuto per iscritto da Alleanza Assicurazioni il documento di Polizza che attesta l'accettazione della proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza.

Art. 20 - Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni economiche che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio, per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati o per garantire l'equilibrio finanziario del contratto. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Alleanza Assicurazioni per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Alleanza Assicurazioni informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza Assicurazioni deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ Art. 4) nel giorno di riferimento (→ Art. 7). **Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 21 - Recesso

Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando “Recesso” sulla busta.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il Contraente e Alleanza Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Alleanza Assicurazioni rimborsa al Contraente entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, previa consegna dell'originale di Polizza e di eventuali Appendici:

- il premio versato;
- se la richiesta di recesso avviene successivamente al secondo giorno antecedente il giorno di riferimento (→ Art. 7) relativo alla data di versamento del premio: in sostituzione del capitale iniziale in quote di OICR, il controvalore del numero di quote di OICR; tale controvalore è calcolato sulla base del valore unitario della quota nel giorno di riferimento, relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta ad Alleanza Assicurazioni, in caso sia di andamento decrescente sia di andamento crescente di ciascun OICR.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? SI NO

Art. 22 - Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta

Se non è stata interamente versata la prima annualità di premio ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non versata il contratto si risolve e i premi versati sono acquisiti da Alleanza Assicurazioni.

Se è stata interamente versata la prima annualità di premio ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non versata il contratto resta in vigore per una prestazione ridotta.

La prestazione ridotta si ottiene applicando un costo di riduzione (→ Art. 25) al valore del contratto (→ Art. 4) in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata.

Il valore in Gestione separata e il valore in quote di OICR della Linea di investimento risultano ridotti di conseguenza.

Ad esclusione del primo anno, ai fini del computo delle annualità versate per determinare il costo di riduzione sono considerati anche eventuali premi unici aggiuntivi.

Esempio

- Premio ricorrente mensile: € 150
- Durata piano versamento premi: 10 anni
- Anni residui della durata versamento premi: 5 anni
- Cumulo premi ricorrenti versati da piano: € 9.000 (pari a € 150 versati in 60 mesi)
- Premi unici aggiuntivi versati: € 4.000

In caso di interruzione al termine del quinto anno, il cumulo dei premi unici aggiuntivi effettuati (pari a € 4.000) viene figurativamente utilizzato per coprire 2 annualità di premio, considerando quindi 7 annualità interamente versate (5+2) al fine di individuare la percentuale (0,5%) da moltiplicare per gli anni residui della durata versamento premi.

La percentuale di riduzione da applicare nell'esempio è pari a 2,5% (0,5% moltiplicato per gli anni mancanti al termine del piano, ossia 5 anni).

In ogni caso di interruzione del piano di versamento dei premi:

- la garanzia in caso di decesso non ha più efficacia (→ Art. 3);
- le eventuali assicurazioni complementari diventano prive di qualsiasi ulteriore effetto.

Art. 23 - Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

Il Contraente può chiedere di riprendere il piano di versamento dei premi. La riattivazione non è consentita se dopo l'interruzione del piano di versamenti sono stati effettuati riscatti parziali.

Riattivazione con versamento dei premi arretrati

Entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non versata, il Contraente può riattivare il contratto versando tutte le rate di premio arretrate aumentate, per la parte da investire in Gestione separata, degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la data di scadenza di ogni premio non versato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

Gli interessi di riattivazione non si applicano alla parte di premio destinata all'investimento in quote di OICR.

La riattivazione con versamento dei premi arretrati:

- ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in Gestione separata, il numero di quote di OICR e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata;
- produce le quietanze relative alle rate di premio non versate, tenendo conto degli interessi sopra descritti e della Linea di Investimento collegata al contratto al momento della riattivazione;
- comporta la riattivazione dell'eventuale assicurazione complementare.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non versata, la riattivazione può avvenire, invece, solo su espressa richiesta scritta del Contraente e accettazione scritta di Alleanza Assicurazioni.

Riattivazione con salto rata

Trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto, e versata per intero la prima annualità di premio, il Contraente può riattivare il contratto senza il versamento dei premi arretrati. La riattivazione con salto rata non è concessa se i premi non versati sono inferiori a 6 mensilità o superiori a 12.

La riattivazione con salto rata:

- ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in Gestione separata, il numero di quote di OICR e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata;
- ridetermina il capitale assicurato in Gestione separata e il numero di quote di OICR nella Linea di investimento applicando una percentuale di riduzione (→ Art. 25);
- riduce di conseguenza proporzionalmente il capitale garantito;
- comporta la riattivazione dell'eventuale assicurazione complementare.

Art. 24 - Riscatto dell'assicurazione principale

Il Contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale inviando una comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, o all'Agenzia che gestisce il contratto, se:

- l'Assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza;
- è stata interamente versata la prima annualità di premio ricorrente.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di ricezione della richiesta.

L'importo di riscatto è pari a:

- se il contratto non è in regola con il piano di versamenti: prestazione ridotta (→ Art. 22);
- se il contratto è in regola con il piano di versamenti: valore del contratto ricalcolato come prestazione ridotta (→ Art. 22), considerando come data di interruzione del piano di versamento dei premi la data di ricezione della richiesta di riscatto.

Riscatto parziale

Il Contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Il Contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in Gestione separata sia al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto parziale non può essere inferiore a € 1.500 e il valore del contratto residuo non può essere inferiore a € 3.000.

È ammesso un solo riscatto parziale per annualità assicurativa.

A seguito di un riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

Il capitale assicurato residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (→ Art. 5).

Le assicurazioni complementari non prevedono valori di riscatto.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 25 - Costi

Costi sui premi

Tipologia	%	Premio	Modalità di prelievo
Costo percentuale	5	ricorrente e unico aggiuntivo	ad ogni versamento, incluso nel premio

Costi fissi per l'amministrazione del contratto

Tipologia	Importo	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Costo fisso	€ 60	annuale, prelevato a inizio di ogni annualità assicurativa	prelevato dal capitale investito in Gestione separata

Costi sugli OICR: commissione per l'amministrazione e gestione del contratto

Tipologia	%	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Costo percentuale	1,3 su base annua	Trimestrale e prima di ogni pagamento di Alleanza Assicurazioni	prelevato attraverso una riduzione del numero di quote di OICR

Per il dettaglio dei costi gravanti sui singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, resi disponibili sul sito www.alleanza.it.

Costi sul rendimento della Gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della Gestione separata	1,30
---	------

Costi di riduzione

Annualità di premio interesse versate	% di riduzione		Modalità di prelievo
1	4,5	moltiplicato per le annualità e frazioni di annualità arretrate non versate al termine del piano	prelevato dal valore del contratto
2	3,5		
3	2,25		
4	1,5		
5	1		
6-9	0,5		
10	0		

Ad esclusione del primo anno, ai fini del computo delle annualità versate per determinare la percentuale sopra indicata sono considerati anche gli eventuali premi unici aggiuntivi.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO**Art. 26 - Beneficiario**

Il Contraente indica il Beneficiario in caso di decesso; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, o per testamento.

In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa disposizione del Contraente, il beneficio si intende attribuito in parti uguali.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che Contraente e Beneficiario abbiano dichiarato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, deceduto l'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del Beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile). Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'Assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 27 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo con l'annotazione sul contratto originale o su apposita Appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 28 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (Art. 1923 del Codice Civile), le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 30 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente (Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

Art. 31 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

ALLEGATO 1**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
FONDO EURO SAN GIORGIO**

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FONDO EURO SAN GIORGIO (la Gestione separata).
2. La Gestione separata è denominata in euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
7. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione separata.
9. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
11. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

ALLEGATO 2**TABELLA LESIONI**

Le lesioni indennizzabili a norma dell'Art. 11 delle Condizioni di assicurazione sono raggruppate in 6 CLASSI, ciascuna delle quali prevede un indennizzo, pari alla percentuale del capitale assicurato riportata nella tabella seguente:

TABELLA INDENNIZZI PER CLASSE LESIONI					
CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
1%	5%	15%	30%	60%	100%

Di seguito vengono riportati le lesioni indennizzabili e la relativa classe di appartenenza.

LESIONE	CLASSE
LESIONI APPARATO SCHELETRICO	
CRANIO	
FRATTURA MANDIBOLARE	1
FRATTURA COMPOSTA DEL MASSICCIO FACCIALE	1
FRATTURA SCOMPOSTA DEL MASSICCIO FACCIALE	2
FRATTURA TECA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI	1
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA	2
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON LESIONE CEREBRALE	2
COLONNA VERTEBRALE	
TRATTO CERVICALE	
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA CERVICALE (per ogni vertebra)	2
FRATTURA CORPO I - II VERTEBRA CERVICALE	3
TRATTO DORSALE	
FRATTURA CORPO DALLA I ALLA XI VERTEBRA DORSALE (per ogni vertebra)	2
FRATTURA CORPO XII VERTEBRA DORSALE	3
TRATTO LOMBARE, FRATTURA CORPO VERTEBRA LOMBARE	3
OSSO SACRO, FRATTURA OSSO SACRO	1
COCCIGE, FRATTURA COCCIGE	1
GABBIA TORACICA	
FRATTURA DI 2 O + COSTE	1
BACINO	
FRATTURE ANCA (non cumulabili)	1
FRATTURA ACETABOLARE SCOMPOSTA	2
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
CLAVICOLA E SCAPOLA	
FRATTURA CLAVICOLA	1
FRATTURA SCAPOLA	1
BRACCIO	
FRATTURA TESTA OMERO	2
FRATTURA OMERO	1
FRATTURA GOMITO COMPOSTA	1
FRATTURA GOMITO SCOMPOSTA	2
AVAMBRACCIO	
FRATTURA RADIO	1
FRATTURA ULNA	1
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	1
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	2

continua

POLSO E MANO	
FRATTURA OSSA CARPALI (non cumulabili tra di loro)	1
FRATTURA DI 2 O + OSSA METACARPALI	1
DITA DELLA MANO	
FRATTURA POLLICE	1
FRATTURA DI 2 O + FALANGI DI DITA DELLA MANO (DIVERSE DEL POLLICE)	1
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
FEMORE E ROTULA	
FRATTURA FEMORE	2
FRATTURA FEMORE (CON PROTESI D'ANCA)	3
FRATTURA ROTULA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO	1
FRATTURA ROTULA CON INTERVENTO CHIRURGICO	2
FRATTURA ROTULA CON PATELLECTOMIA	3
TIBIA E PERONE	
FRATTURA TIBIA	1
FRATTURA PERONE	1
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	1
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	2
CAVIGLIA E PIEDE	
TARSO	
FRATTURA ASTRAGALO	2
FRATTURA CALCAGNO	3
METATARSO, FRATTURA DI 2 O + OSSA METATARSALI	1
FALANGI	
FRATTURA ALLUCE	1
FRATTURA DI 2 O + FALANGI DI DITA DEL PIEDE	1
LESIONI PARTICOLARI	
VISCERALI	
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	2
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	3
EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	3
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà)	3
GASTRECTOMIA TOTALE	4
RESEZIONE PARZIALE DEL TENUE	2
RESEZIONE DEL TENUE INCLUSA VALVOLA ILEO-CIECALE	3
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO	3
COLECTOMIA TOTALE	4
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRAETERNATURALE	5
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE - non cumulabile	6
LOBECTOMIA POLMONARE (per singolo lobo)	2
PNEUMECTOMIA	4
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	2
PROTESI SU AORTA TORACICA	3
APPARATO SENSITIVO E FISIOGNOMICO	
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	4
PERDITA MONOLATERALE DEL VISUS (oltre 9 decimi con correzione)	3
CECITÀ COMPLETA	6
SORDITÀ COMPLETA UNILATERALE (non protesizzabile)	3
SORDITÀ COMPLETA BILATERALE (protesizzabile)	2
SORDITÀ COMPLETA BILATERALE (non protesizzabile)	5
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	3
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	2

continua

PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	5
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	4
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	2
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	3
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	4
PERDITA ANATOMICA DELL'UTERO	2
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE-LEGAMENTOSE	
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
ROTTURA TENDINE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA DEI TENDINI E/O DEI LEGAMENTI DELLE SINGOLE DITA (trattata chirurgicamente) - non cumulabili	1
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
ROTTURA TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	1
LESIONI MENISCALI (trattate chirurgicamente)	1
ROTTURA TENDINE DI ACHILLE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA LEGAMENTI DELLA CAVIGLIA (trattata chirurgicamente) - non cumulabili tra loro	1
LUSSAZIONI	
COLONNA VERTEBRALE	
LUSSAZIONE ATLO/OCCIPITALE (TRA OCCIPITE II E SECONDA VERTEBRA CERVICALE) (evidenziata radiologicamente)	1
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	1
LUSSAZIONE SPALLA (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE POLSO (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE POLLICE (evidenziata radiologicamente)	1
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
LUSSAZIONE ANCA (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE CAVIGLIA (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA DELL'ALLUCE (evidenziata radiologicamente)	1
AMPUTAZIONI	
ARTO SUPERIORE	
AMPUTAZIONE DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA DELLA MANO (ESCLUSO POLLICE)	1
AMPUTAZIONE DI 2 O + FALANGI DI DITA DELLA MANO (ESCLUSO POLLICE)	2
AMPUTAZIONE TOTALE DI UN ALTRO DITO DELLA MANO DIVERSO DAL POLLICE	2
AMPUTAZIONE FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	2
AMPUTAZIONE TOTALE DEL POLLICE	3
AMPUTAZIONE TOTALE DEL POLLICE + 2 O + DITA DELLA MANO	4
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	5
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE ALL'AVAMBRACCIO	5
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE AL TERZO PROSSIMALE	6
ARTO INFERIORE	
AMPUTAZIONE DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	1
AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE ESCLUSO ALLUCE	1
AMPUTAZIONE DELL'ALLUCE	2
AMPUTAZIONE DI UN PIEDE (dalla linea metatarsale)	4
AMPUTAZIONE ARTO INFERIORE SOTTO IL GINOCCHIO	4
AMPUTAZIONE ARTO INFERIORE SOPRA IL GINOCCHIO	5
AMPUTAZIONE DELL'ARTO INFERIORE AL TERZO PROSSIMALE	6
AMPUTAZIONE DI ENTRAMBI I PIEDI	6

continua

LESIONI SISTEMA NERVOSO (permanenti - stabilizzati)	
SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	
CAPO	
PARALISI DEL III NERVO CRANICO	4
PARALISI COMPLETA NERVO CRANICO DIVERSO DAL III (non cumulabili tra loro)	3
ARTO SUPERIORE	
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	5
PARALISI NERVO ASCELLARE	3
PARALISI NERVO RADIALE (non cumulabile)	4
PARALISI NERVO MEDIANO (non cumulabile)	4
PARALISI NERVO ULNARE (non cumulabile)	3
ARTO INFERIORE	
PARALISI NERVO FEMORALE	4
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	5
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	3
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	2
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE	
AFASIA	5
LESIONI MIDOLLO SPINALE	
MONOPARESI DELL'ARTO SUPERIORE	5
MONOPARESI DELL'ARTO INFERIORE	5
PARAPARESI ARTI INFERIORI SENZA PERDITA CAPACITÀ DEAMBULATORIA	4
PARAPARESI DEGLI ARTI INFERIORI CON PERDITA DELLA CAPACITÀ DEAMBULATORIA	6
TETRAPARESI	6
USTIONI DAL 2° GRADO	
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE AL CORPO DAL 9% AL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	2
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE AL CORPO ESTESE A PIÙ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	4
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE, DAL 5% AL 25% DEL VOLTO	3
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE AL VOLTO OLTRE IL 25%	4

ALLEGATO 3

LINEE DI INVESTIMENTO

Di seguito si riportano le Linee di investimento disponibili alla presente data di aggiornamento e la relativa composizione:

Linea Soluzione Patrimonio

Tipologia OICR	Nome OICR	ISIN	Composizione
Obbligazionari	Fondo Alleanza Obbligazionario	IT0005240657	15%
Obbligazionari	Fondo Alto Internazionale Obbligazionario	IT0005254369	25%
Bilanciati	Fondo Alto Bilanciato	IT0005323008	50%
Sostenibili	Generali Investments Sicav (GIS) "Euro Green & Sustainable bond"	LU2036759335	10%

SOMMARIO

DEFINIZIONI	1
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? ...	3
Art. 1 - Oggetto del contratto	3
ASSICURAZIONE PRINCIPALE	3
Art. 2 - Premi e loro investimento	3
Art. 3 - Prestazione e garanzia	3
Art. 4 - Valore del contratto	3
Art. 5 - Clausola di rivalutazione	4
Art. 6 - Calcolo del numero di quote di OICR	4
Art. 7 - Giorno di riferimento	4
SERVIZI CONNESSI ALL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE	5
Art. 8 - Servizio di "Scelta Linea di investimento"	5
Art. 9 - Servizio "Allocazione degli investimenti" e "Riassetto automatico della Linea di investimento"	5
Art. 10 - Servizio "Switch"	5
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (FACOLTATIVE)	6
Art. 11 - Prestazioni complementari	6
CHE COSA NON È ASSICURATO?	7
Art. 12 - Persone non assicurabili	7
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	8
Art. 13 - Esclusioni e limitazioni	8
ASSICURAZIONE PRINCIPALE	8
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE	8
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	8
Art. 14 - Dichiarazioni	8
Art. 15 - Richieste di pagamento ad Alleanza Assicurazioni	9
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 16 - Piano di versamento dei premi e premi unici aggiuntivi	10
Art. 17 - Limiti e mezzi di versamento dei premi	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	11
Art. 18 - Durata	11
Art. 19 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto	11
Art. 20 - Modifica delle condizioni del contratto	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	11
Art. 21 - Recesso	11
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12
Art. 22 - Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta	12
Art. 23 - Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione	12
Art. 24 - Riscatto dell'assicurazione principale	13
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	13
Art. 25 - Costi	13

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	14
Art. 26 - Beneficiario	14
Art. 27 - Cessione, pegno e vincolo	15
Art. 28 - Non pignorabilità e non sequestrabilità	15
Art. 29 - Rinvio alle norme di legge	15
Art. 30 - Foro competente	15
Art. 31 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	15
ALLEGATO 1 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO EURO SAN GIORGIO	16
ALLEGATO 2 TABELLA LESIONI	18
ALLEGATO 3 LINEE DI INVESTIMENTO	22

[< Pagina precedente](#)